

GRADUATORIE PROVINCIALI PER SUPPLENZE (GPS)

Vigenza delle graduatorie

Hanno validità biennale (aa.ss. 2022/23-2023/24).

Quali operazioni sono consentite

L'ASPIRANTE CHE SI INSERISCE PER LA PRIMA VOLTA:

- o sceglie un'unica provincia;
- o può inserirsi per più classi di concorso e tipologie di posto cui ha titolo;
- o per ciascuna classe di concorso/tipo posto può scegliere da 1 a 20 scuole per le graduatorie di istituto di seconda e/o terza fascia (la scelta avviene nella stessa provincia di inserimento nelle GPS);
- o se è **già in ruolo:** può inserirsi nelle GPS/GI <u>esclusivamente</u> in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso rispetto al ruolo di appartenenza;
- o inserisce tutti gli eventuali titoli/servizi/preferenze/riserve cui ha titolo.

CHI È GIÀ INSERITO NELLE GPS DEL BIENNIO PRECEDENTE (2020/21 - 2021/22):

- PUÒ AGGIORNARE LA PROPRIA POSIZIONE E:
 - o cambiare provincia (anche se non ha titoli e/o servizi e/o preferenze da aggiornare);
 - sostituire il titolo di accesso;
 - cancellare una classe di concorso o tipologia di posto inserita nel biennio precedente;
 - inserire nuovi servizi/titoli conseguiti successivamente al 6/8/2020 o posseduti ma non dichiarati entro il 6/8/2020;
 - inserire nuove preferenze/riserve rispetto al biennio precedente;
 - inserire nuove classi di concorso/tipologie di posto non presenti nel biennio precedente;
 - inserire nuove scuole per le graduatorie di istituto oppure modificare/cancellare alcune di esse;
 - o confermare eventuali titoli di preferenza inseriti nel biennio precedente soggetti a scadenza (anche se non ha titoli e/o servizi da aggiornare).
- NON PUÒ CANCELLARE/MODIFICARE SERVIZI E/O TITOLI PRECEDENTEMENTE INSERITI (anche se questi sono stati dichiarati erroneamente e/o indipendentemente se siano stati o meno convalidati correttamente).
- PUÒ NON PRESENTARE DOMANDA DI AGGIORNAMENTO

In questo caso l'aspirante farà parte di diritto delle nuove graduatorie valide per il biennio 2022/23-2023/24 nella stessa provincia di precedente inclusione con il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti., L'aspirante, quindi, non deve effettuare nessuna operazione online.

Ciò accade anche se l'aspirante ha qualcosa da aggiornare ma dimentica di farlo.



ATTENZIONE

In caso di mancato aggiornamento eventuali situazioni soggette a scadenza, <u>es. diritto</u> <u>di usufruire della preferenza a parità di punteggio</u>, inseriti nel precedente biennio, non saranno confermati nelle nuove GPS e graduatorie di istituto (si ricorda infatti che **è** necessario comunque aggiornare, nella domanda online, i titoli di preferenza contrassegnati con i numeri 13, 14, 15, 18, 19).

CHI È INSERITO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

L'aspirante inserito a pieno titolo nelle GAE può presentare domanda di inserimento nelle GPS della stessa provincia per le sole graduatorie per le quali non abbia già presentato domanda di aggiornamento/reinserimento nelle GAE. (1) Le GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - e le graduatorie di istituto di prima fascia (correlata alla GAE) - devono essere in un'unica provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE.

ESEMPI

Aspirante inserito <u>a pieno titolo</u> nella **GAE primaria Roma**:

- non può scegliere Roma per le GPS della scuola primaria, ma solo per le GPS di altri posti o classi di concorso per i quali è in possesso dei titoli di accesso. (Infanzia GPS a Roma).
- può scegliere invece un'altra provincia diversa da Roma sia per la Primaria che per le GPS di altri posti o classi di concorso per i quali è in possesso dei titoli di accesso (Primaria GPS e Infanzia GPS a Milano).

Aspirante inserito <u>con riserva</u> nella **GAE primaria Roma**:

 può scegliere Roma o qualsiasi altra provincia sia per le GPS della scuola primaria che per le GPS di altri posti o classi di concorso per i quali è in possesso dei titoli di accesso.

ATTENZIONE

Se <u>la provincia di inserimento delle GPS è diversa da quella della GAE</u>, le GPS (e correlata graduatoria di istituto di II e III fascia) e I fascia di istituto (correlata alla GAE) devono essere nella stessa provincia.

¹ Tale disposizione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S") per cui possono presentare domanda anche per le graduatorie presenti nelle GAE.



Utilizzo delle graduatorie

■ Le GPS sono utilizzate per il conferimento degli incarichi di supplenza al 30/6 o 31/8 (compresi gli spezzoni superiori alle 6 ore) solo qualora risultino ancora posti disponibili per mancanza di aspiranti nelle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di riferimento.

ATTENZIONE

La domanda per l'assegnazione delle supplenze si farà in un secondo momento (presumibilmente nel mese di luglio) rispetto all'inserimento/aggiornamento nelle GPS/GI.

Pertanto, <u>i docenti che fanno parte delle GPS possono avere un incarico di supplenza al 30/6 o</u> 31/8, in una scuola della provincia scelta (nella domanda si potranno indicare tutte le scuole della provincia scelta), che sarà assegnato direttamente dall'Ufficio Territoriale al termine della procedura di scelta delle sedi che comprenderà sia i docenti iscritti nelle GAE che quelli iscritti nelle GPS. Prioritariamente concorreranno alle supplenze al 30/6 e 31/8 i docenti iscritti nelle GAE. In subordine, qualora risulteranno ancora posti disponibili o in assenza di aspiranti nelle GAE, si scorreranno le GPS (per ciascuna fascia e classe di concorso e tipologia di posto).

In via eccezionale, per l'a.s. 2022/23, le **GPS di I fascia del sostegno** (riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno) sono utilizzate, per le immissioni in ruolo.

Costituzione delle fasce

Posto comune

PRIMA FASCIA: aspiranti in possesso di abilitazione per la classe di concorso o posto richiesti.

<u>SECONDA FASCIA</u>: aspiranti in possesso del **titolo di accesso laurea/diploma** (senza abilitazione per la classe di concorso o posto richiesti).

Posto di sostegno

PRIMA FASCIA: aspiranti in possesso del **titolo di specializzazione** per il grado richiesto.

<u>SECONDA FASCIA</u>: aspiranti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado a cui accedono e che siano in possesso di abilitazione o titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie provinciali per il grado richiesto. Ai fini del triennio è utile anche l'anno in corso.



Tipologia di graduatorie

L'aspirante, a seconda dei relativi titoli di accesso, può chiedere l'inserimento in **10 diverse tipologie di graduatorie (e fasce):**

- 1. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze scuola dell'**infanzia e primaria I fascia** (TAB1).
- 2. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze scuola dell'infanzia e primaria II fascia (TAB2).
- 3. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze scuola secondaria I fascia (TAB3).
- 4. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze scuola secondaria II fascia (TAB4).
- 5. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze ITP scuola secondaria I fascia (TAB5).
- 6. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze ITP scuola secondaria II fascia (TAB6).
- 7. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze SOSTEGNO I fascia (TAB7).
- 8. Graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze **SOSTEGNO II fascia** (TAB8).
- 9. Graduatorie provinciali e d'istituto personale educativo I fascia (TAB9).
- 10. Graduatorie provinciali e d'istituto personale educativo II fascia (TAB10).

Per ciascuna tipologia di graduatorie, l'aspirante potrà poi chiedere l'inserimento, a seconda dei rispettivi requisiti, per una o più classi di concorso/tipologie di posto.

REQUISITI DI ACCESSO

INFANZIA E PRIMARIA - Posto comune

PRIMA FASCIA - Accedono gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in Scienze della formazione primaria (Vecchio ordinamento quadriennale o LM85bis Nuovo ordinamento corso di Laurea Magistrale a ciclo unico) conseguita in Italia o all'estero. In quest'ultimo caso il titolo deve essere valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Il titolo deve essere in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda (2).
- Titolo di studio magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (3):
 - al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale;
 - al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

² Limitatamente alla prima fascia GPS, possono **iscriversi con riserva** gli aspiranti che conseguiranno la laurea in **Scienze della formazione Primaria entro il 20 luglio 2022. ATTENZIONE: lo studente del quinto anno con almeno 250 CFU** (entro la data di presentazione della domanda) **può comunque iscriversi a pieno titolo nella II fascia. Successivamente si attiverà la procedura di scioglimento della riserva.** La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti...

³ <u>Per "diploma magistrale" si intende</u>: **1)** diploma magistrale, dichiarato abilitante con D.P.R. del 25 marzo 2014 (pubbl. in G.U. del 15 maggio 2014); **2)** diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso istituti magistrali; **3)** analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente, conseguiti comunque entro a.s. 2001/02.

Per la scuola della Infanzia costituiscono altresì titolo di accesso: 1) diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado. Il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l'a.s. 2001/02, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall'anno scolastico successivo (dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, attuato con D.I. 17/03/1997). 2) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di "Tecnico dei servizi sociali" (già diploma di Assistente di comunità infantili), rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria" (sperimentazione avviata dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' "Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio"). Anche in questo caso, il titolo è valido per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02; 3) diploma quadriennale di Istituto Magistrale; esso è titolo valido per svolgere la mansione di insegnante nelle scuole dell'infanzia e primaria, purché conseguito entro l'a.s. 2001/02; 4) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale, conseguito entro l'a.s. 2001/02.



Abilitazione riconosciuta a seguito di superamento di concorso. ⁽⁴⁾

ATTENZIONE

Non sono invece validi i seguenti titoli: es., diploma di "Dirigente di comunità" (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS), diploma tecnico-professionale di "Tecnico dei servizi sociali", rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari, ma non nell'ambito del progetto "Egeria", oppure conseguiti dopo l'a.s. 2001/02; il diploma di "Vigilatrice d'infanzia", la laurea in Pedagogia, la laurea in Scienze dell'Educazione (che ha sostituito la laurea in Pedagogia), la laurea in Scienze della Formazione— Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia, etc.

<u>SECONDA FASCIA</u>: accedono gli studenti che nell'anno accademico 2021/22 si iscrivono al <u>terzo, quarto o quinto anno</u> del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, con <u>150, 200 o 250 CFU</u> al momento della presentazione della domanda. ⁽⁵⁾

SECONDARIA DI I E II GRADO

Classi di concorso abilitati o laureati Tabella A

<u>PRIMA FASCIA</u>: aspiranti in possesso di abilitazione per la specifica classe di concorso per cui si accede. ⁽⁶⁾ Il titolo deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

Possono <u>iscriversi con riserva</u> gli aspiranti che conseguiranno l'abilitazione <u>entro il 20 luglio 2022</u>. Chi si iscrive con riserva in I fascia può comunque iscriversi a pieno titolo nella II fascia. Nel momento in cui scioglierà positivamente la riserva sarà inserito a pieno titolo nella I fascia e cesserà la sua posizione nella II fascia.

ATTENZIONE

Possono inserirsi con riserva anche coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito di superamento di un qualsiasi concorso abilitante in svolgimento purché la procedura si concluda entro il 20 luglio 2022, e qualora l'Ufficio Scolastico Regionale produca la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse entro la suddetta data.

Successivamente si attiverà la procedura di scioglimento della riserva, la quale è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In quest'ultimo caso, la domanda resterà nella base informativa ma non utile per il conferimento delle supplenze per l'anno 2022/23. Una volta conseguito il titolo ci si potrà iscriversi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all'a.s. 2023/24.

⁴ <u>Per la scuola della infanzia costituiscono titolo di accesso i seguenti concorsi</u>: OM 97 del 12/04/1976 – Concorso ordinario; OM 272 del 10/11/1979 – Concorso ordinario: OM 272 del 03/09/1982 – Concorso ordinario; OM 90 del 09/03/1984 – Concorso ordinario; OM 217 del 29/07/1986 – Concorso ordinario; DM 23/03/1990 – Concorso ordinario; Corso abilitante ex art.6 e 7, L.463/78; Concorso riservato ex art.73, L.270/82; Concorso riservato ex art.76, L.270/82; OM 168 del 20/06/1988 – Concorso riservato; OM 38 del 23/02/1990 – Concorso riservato; OM 98/90 – Concorso riservato; DDG 06/04/1999 Concorso ordinario; OM 153 del 15/06/1999 – Abilitazione riservata; OM 3 del 07/02/2000 – Abilitazione riservata; OM 1 del 02/01/2001 – Abilitazione Riservata; DM 21 del 09/02/2005 – Corsi speciali abilitanti; DM 85 del 18/11/2005 – Corsi speciali abilitanti; DDG 82/2012 (esclusivamente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro); PAS – Percorsi abilitanti speciali.

Per la scuola primaria costituiscono titolo di accesso i seguenti concorsi: OM 61/78/246 del 22/07/1970 – Concorso magistrale; OM 222 del 24/07/1972 – Concorso magistrale; OM 68 del 20/03/1975 – Concorso magistrale; OM 269 del 03/09/1982 – Concorso magistrale; OM 373 del 01/12/1984 – Concorso ordinario; DM del 23/03/1990 – Concorso ordinario; DM del 20/10/1994 – Concorso ordinario; DDG del 02/04/1999 – Concorso ordinario; OM 153 del 15/06/1999 – Sessione riservata; OM 1 del 02/01/2001 – Sessione riservata; DM 21 del 09/02/2005 – Corsi speciali abilitanti; DM 85 del 18/11/2005 – Corsi speciali abilitanti; DDG 82/2012 (esclusivamente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro); PAS – Percorsi abilitanti speciali.

⁵ In questo caso gli studenti devono aver conseguito il numero di CFU previsto con riferimento all'anno accademico 2021/22 ed entro i termini di presentazione della domanda.

⁶ Sono compresi anche gli aspiranti che hanno già acquisito l'abilitazione a seguito di procedura concorsuale (es. concorso straordinario 2020 o STEM 2021).



<u>SECONDA FASCIA</u>: aspiranti in possesso della Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale ⁽⁶⁾ che dà accesso all'insegnamento della specifica classe di concorso richiesta (<u>comprensiva dei relativi crediti o esami richiesti per la specifica classe di concorso</u> ⁽⁷⁾) e di uno dei seguenti requisiti:

- o 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (docente abilitato nella scuola primaria con una laurea di accesso per la classe di concorso richiesta del primo e/o secondo grado può iscriversi nelle GPS per la classe di concorso richiesta senza il requisito dei 24 CFU);
- o precedente inserimento nelle GPS valide per il biennio 2020/21 e 2021/22 per la specifica classe di concorso richiesta (in questo caso non sono richiesti ulteriori requisiti rispetto al biennio 2020/22).

Nel caso l'aspirante volesse inserire una o più classi di concorso **diverse** rispetto a quelle per cui risulta già iscritto, dovrà avere uno dei requisiti richiesti (abilitazione specifica **oppure** laurea di accesso + abilitazione per altro grado **oppure** laurea+24 CFU).

LA LAUREA TRIENNALE NON È TITOLO DI ACCESSO ANCHE SE IN POSSESSO DEI 24 CFU

DOCENTI TECNO PRATICI (ITP)

Abilitati o diplomati Tabella B

PRIMA FASCIA: aspirante in possesso di abilitazione per la specifica classe di concorso per cui si accede. (8)

<u>SECONDA FASCIA</u>: aspirante in possesso del diploma valido per l'accesso ad uno degli insegnamenti (8) (<u>comprensivo di eventuali titoli congiunti</u> (9) e di uno dei seguenti requisiti:

- 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017;
- o abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (docente abilitato nella scuola primaria con una laurea di accesso per la classe di concorso richiesta del primo e/o secondo grado può iscriversi nelle GPS per la classe di concorso richiesta senza il requisito dei 24 CFU);
- o precedente inserimento nelle GPS valide per il biennio 2020/21 e 2021/22 per la specifica classe di concorso richiesta (in questo caso non sono richiesti ulteriori requisiti rispetto al biennio 2020/22).

Nel caso l'aspirante volesse inserire una o più classi di concorso **diverse** rispetto a quelle per cui risulta già iscritto, dovrà avere uno dei requisiti richiesti (abilitazione specifica **oppure** laurea di accesso + abilitazione per altro grado **oppure** laurea + 24 CFU).

⁷ Prima di presentare domanda è bene controllare che la laurea di accesso contenga i relativi crediti/esami utili per insegnare la specifica classe di concorso richiesta (DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017).

⁸ Il titolo deve essere in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda. Limitatamente alla prima fascia GPS, possono iscriversi con riserva gli aspiranti che conseguiranno l'abilitazione entro il 20 luglio 2022. Successivamente si attiverà la procedura di scioglimento della riserva. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Chi si iscrive con riserva in I fascia può comunque iscriversi a pieno titolo nella II fascia. Nel momento in cui scioglierà positivamente la riserva sarà inserito a pieno titolo nella I fascia e cesserà la sua posizione nella II fascia

⁹ Prima di presentare domanda è bene controllare se il diploma consente l'insegnamento della disciplina richiesta (DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017).



PERSONALE EDUCATIVO

PRIMA FASCIA: soggetti in possesso di abilitazione ottenuta attraverso il superamento di concorso anche a soli fini abilitativi (*l'ultimo concorso abilitante si è svolto nel 2000*).

SECONDA FASCIA:

- Abilitazione per la scuola primaria;
- Diploma di laurea in pedagogia *oppure* diploma di laurea in scienze dell'educazione *oppure* laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 *oppure* laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87 *oppure* laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57 *oppure* laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 *oppure* Laurea in scienze dell'educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
 - o 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017;
 - o abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (docente abilitato nella scuola primaria con una laurea di accesso per la classe di concorso richiesta del primo e/o secondo grado può iscriversi nelle GPS per la classe di concorso richiesta senza il requisito dei 24 CFU);
 - o precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS 2020/21-2021/22 per il personale educativo nelle istituzioni educative (in questo caso non sono richiesti ulteriori requisiti rispetto al biennio 2020/22).

LICEI MUSICALI

PRIMA FASCIA:

- aspiranti in possesso di abilitazione specifica;
- aspiranti in possesso_del titolo di accesso alla specifica classe di concorso ai sensi dell'ALLEGATO E (10) (11)
 + abilitazione per le classi di concorso A029, A030, A056 + limitatamente alla classe di concorso A-55 servizio svolto nei licei musicali.

SECONDA FASCIA: aspiranti in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso ai sensi dell'**ALLEGATO E** (10) (11) (Non abilitati per le classi di concorso A-29, A-30, A-56) più il **possesso di uno dei seguenti requisiti:**

o 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017;

Oppure

o precedente inserimento nelle GPS 2020/21-2021/22 (in questo caso non sono richiesti ulteriori requisiti rispetto al biennio 2020/22).

Limitatamente alla classe di concorso A-55 servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale

¹⁰ A053 (Laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 - G.U. 7.10.2009, n.233) congiuntamente a diploma di conservatorio) - A055 (Diploma di conservatorio sullo specifico strumento e servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale) - A063 (Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell'8.1.2004; Diploma accademico di II livello "musica elettronica e tecnologie del suono" di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di "Musica elettronica" vecchio ordinamento; Qualsiasi diploma accademico di II livello di conservatorio purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica) - A064 (Diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; direzione di orchestra; organo e composizione organistica; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda).

¹¹ Il titolo deve essere in possesso dell'aspirante al momento della presentazione della domanda.



POSTI DI SOSTEGNO

Tutti i gradi di scuola

PRIMA FASCIA: aspiranti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado <u>e che siano</u> contestualmente in possesso di uno dei titoli di accesso per il relativo grado richiesto (vedi requisiti su posto comune). (12)

Possono <u>iscriversi con riserva</u> gli aspiranti che conseguiranno la specializzazione <u>entro il 20 luglio 2022</u>. Chi si iscrive con riserva in I fascia può comunque iscriversi a pieno titolo nella II fascia qualora abbia svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado a cui accede. Nel momento in cui scioglierà positivamente la riserva sarà inserito a pieno titolo nella I fascia e cesserà la sua posizione nella II fascia.

Successivamente si attiverà la procedura di scioglimento della riserva, la quale è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In quest'ultimo caso, la domanda resterà nella base informativa ma non utile per il conferimento delle supplenze per l'anno 2022/23. Una volta conseguito il titolo ci si potrà iscriversi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all'a.s. 2023/24.

<u>SECONDA FASCIA</u>: aspiranti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado a cui accedono e che siano contestualmente in possesso del titolo di accesso per il grado richiesto (*vedi requisiti su posto comune*). (14) Ai fini del triennio è utile anche l'anno in corso.

La terza annualità si può acquisire anche nell'anno in corso (2021/22). In questo caso, se, alla data di scadenza della domanda, l'aspirante non ha ancora maturato l'anno di servizio ma ha un contratto in essere che glielo permetterebbe, può dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza, se la data di scadenza del contratto consente appunto di soddisfare uno dei due requisiti richiesti ai fini della maturazione della terza annualità su posto di sostegno (180 gg. di servizio, anche non continuativi, o un servizio ininterrotto da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini). La valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione con successivo avviso del Ministero.

I TRE ANNI SVOLTI SUL SOSTEGNO DEVONO ESSERE STATI PRESTATI TUTTI NEL RELATIVO GRADO A CUI SI ACCEDE

ESEMPI

Chi accede alla II fascia sostegno della scuola primaria non può vantare come accesso due anni svolti nella primaria e uno svolto nella infanzia. In questo i tre anni devono essere stati svolti **tutti nella primaria**.

Chi ha svolto tre anni su posto di sostegno nella scuola primaria in possesso di laurea (psicologia, pedagogia, giurisprudenza ecc.) individuato con Messa a Disposizione, <u>non può accedere alla II fascia delle GPS sostegno se non è in possesso del titolo</u> abilitante per la scuola primaria al momento della presentazione della domanda.

¹² Prima di presentare domanda di inserimento in II fascia sostegno è bene controllare che il titolo di accesso, se diverso dall'abilitazione, contenga i relativi crediti/esami utili per insegnare la specifica classe di concorso o che il diploma per le classi di concorso ITP consenta l'insegnamento della disciplina richiesta (DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017). Infatti, oltre al requisito del triennio di sostegno senza titolo nello stesso grado, è necessario che l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di accesso per il grado richiesto.



CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO

- Non sono previsti nuovi inserimenti.
- Possono fare domanda <u>ESCLUSIVAMENTE DI AGGIORNAMENTO/TRASFERIMENTO</u> gli aspiranti già presenti nelle GPS 2020/21 e 2021/22 nelle seguenti classi di concorso:
 - A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 - o A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
 - A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
 - A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
 - B-01 Attività pratiche speciali;
 - B-29 Gabinetto fisioterapico;
 - B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
 - B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
 - B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
 - B-33 Assistente di Laboratorio.

Inoltre, tutti coloro che appartengono alle classi di concorso sopra citate:

- se in possesso di abilitazione per le **classi di concorso A-66, A-76, A-86** possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.
- o se in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle Graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32:
 - qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per Sordomuti «A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;
 - qualora in possesso del titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teoricopratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.



ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GPS

Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto.

All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

A tal fine gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.

ULTERIORI PRECISAZIONI PER LE GPS

TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

- Qualora il titolo di accesso <u>sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero</u>, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.
- Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

<u>L'inserimento con riserva non dà titolo</u> all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.

DOCENTI DI RUOLO (Art. 36 CCNL 2007)

Anche il personale docente di ruolo può inserirsi nelle GPS e nelle graduatorie di istituto. (13)

Il personale di ruolo può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Secondo questa disposizione **il personale di ruolo può iscriversi nelle GPS e nelle Graduatorie di istituto esclusivamente per una classe di concorso o per un grado diverso** di scuola rispetto a quello di attuale titolarità.

¹³ A partire dall'a.s. 2020/21 il docente immesso in ruolo è cancellato, <u>all'esito positivo dell'anno di formazione e prova</u>, da tutte le graduatorie in cui è inserito, comprese quelle provinciali e di istituto per le supplenze, ad accezione di quelle dei concorsi ordinari. Ciò vale per tutte le classi di concorso e tipologie di posto cui il docente ha titolo. Ciò vuol dire che il docente neoassunto in ruolo l'a.s. 2021/22 potrà iscriversi nelle GPS/GI per il biennio 22/23-23/24 (<u>solo</u> per altra classe di concorso/grado di scuola rispetto al ruolo), ma, <u>una volta superato l'anno di formazione prova</u>, sarà comunque cancellato. Ovviamente potrà reinserirsi nel biennio successivo. La stessa cosa accade ai docenti con contratto a TD assunti nel 2021/22 dalla I fascia GPS.



ESEMPIO

Il docente di ruolo nella A11 può iscriversi nelle GPS/GI per la A12, oppure il docente in ruolo nella scuola della Infanzia può iscriversi nelle GPS/GI per la scuola Primaria.

A seguito di questa iscrizione tali docenti possono accettare supplenze esclusivamente al 30/6 o al 31/8 (no supplenze brevi), complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perdendo la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell'anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato a seguito del quale si dovrà presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità.

Durante la supplenza il docente avrà diritto allo stesso stipendio previsto per i docenti con contratto a tempo determinato con la conseguenza che sarà riconosciuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale.

Analogo trattamento giuridico sarà per le ferie, i permessi e le assenze.

L'anno trascorso come supplente sarà inoltre considerato come anno di preruolo ai fini della mobilità e della graduatoria interna di istituto con interruzione della continuità di servizio e della progressione di carriera.

ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GPS "ELENCHI AGGIUNTIVI"

Poiché gli elenchi aggiuntivi (decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021) cessano di avere efficacia all'atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO CON RISERVA

I soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'interessato l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.



GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA

Gli aspiranti che appartengono alle due fasce delle GPS possono iscriversi contemporaneamente nelle graduatorie di istituto di:

- II fascia (abilitati) che corrisponde alla I fascia delle GPS;
- III fascia (chi accede col solo titolo di studio) che corrisponde alla II fascia delle GPS.

La domanda di scelta delle scuole avviene <u>contestualmente</u> alla domanda di aggiornamento/inserimento nelle GPS.

Gli aspiranti scelgono da 1 a 20 scuole (<u>per ciascuna</u> <u>classe di concorso o tipologia di posto</u> cui hanno titolo)¹⁴ obbligatoriamente nella stessa provincia in cui si è scelto l'inserimento nelle GPS.

<u>Le scuole vengono visualizzate per le varie classi di concorso sulla base informatica già presente a sistema.</u> Per eventuali variazioni si deve fare riferimento all'ATP di competenza.

Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GPS.

CHI È INCLUSO ANCHE NELLE GAE: quando apriranno le procedure per l'inclusione nella I fascia di istituto, l'aspirante dovrà presentare domanda per la scelta delle scuole obbligatoriamente nella stessa provincia in cui è incluso nelle GPS.

In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia:

- l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento sceglierà le 20 istituzioni scolastiche e sarà collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia;
- gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.

Le graduatorie di Istituto saranno utilizzate principalmente per le supplenze brevi e per i posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 di ogni anno. Sono altresì utilizzate per coprire gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore qualora non ci siano docenti interni in servizio nella medesima scuola disponibili ad accettarli.

Nei casi eccezionali le graduatorie di istituto sono utilizzate per coprire i posti al 30/6 o 31/8 resosi disponibili prima del 31/12 a seguito di rinunce o di assenza degli aspiranti nelle GPS.

¹⁴ Es. l'aspirante inserito nelle GPS di I fascia per la A22 e di I fascia per il sostegno, sceglierà fino a 20 scuole per la A22 e fino a 20 scuole per il sostegno e così per eventuali altre classi di concorso o posti cui ha titolo.



SUPPLENZE FINO AI 10 GIORNI

(Scuola Infanzia e Primaria)

Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare <u>fino ad un massimo di 2</u> <u>circoli didattici e 5 istituti comprensivi</u> in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare <u>supplenze</u> <u>brevi fino a 10 giorni</u> con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Gli interessati all'assistenza per la compilazione delle domande potranno rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola

Per conoscere la sede più vicina clicca qui

www.uilscuola.it